

furono presi. li seguenti Capitoli approvati pure con altro Decreto di essa Congregazione 24. Ottobre passato, restano anche essi colla presente diffusi ad universale notizia di cadauno, onde possa, nelli tempi, e ratte infra stabilite, ed a norma delli medesimi supplire al proprio debito, mentre in caso diverso saranno contro li renitenti praticate le più forti, e stringenti esecuzioni.

*Primo.* Li debitori residuati per Campatici imposti a tutto l'anno 1797. di summa maggiore di Lire dieciotto restano abilitati al pagamento del rispettivo loro debito nelli sei successivi anni con una sesta parte all'anno col rilascio del dono delle dieci per cento, da verificarsi il pagamento della prima sesta parte in Giugno 1799. e così in simil tempo nelli cinque successivi anni, oltre sempre l'annuale.

*Secondo.* Quanto alle Dite, il di cui debito non eccede la summa di Lire dieciotto da queste dovranno soddisfarsi il debito stesso in due eguali rate nelli due anni avvenire 1799. e 1800. pure in detto Mese di Giugno, col rilascio del dono come avanti, e sempre oltre l'annuale.

*Terzo.* Quelli che mancassero nelli tempi, e rate sopra stabilite al pagamento della sesta parte, o metà rispettivamente del loro debito, oltre che decaderanno dal dono